



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di
JESOLO (VE)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
JESOLO (VE)

Oggetto: trasmissione delibera n. 30/2020/PRSE del 11 settembre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 30/2020/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 11 settembre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 settembre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario Relatore
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le “*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016*”;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l’anno 2018;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatte dall’Organo di revisione del Comune di Jesolo (Ve);

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTA l’ordinanza del Presidente n. 43/2019 di convocazione della Sezione di Controllo per il Veneto per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Referendario Maristella Filomena;

FATTO

Nell’ambito delle attività di controllo intestate alla Corte dei Conti, la Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ha sottoposto ad esame il Rendiconto 2016 e relativi allegati del Comune di Jesolo (Ve). Tenuto conto della delibera della Sezione n. 456/2018/PRSP avente ad oggetto il Rendiconto del Comune di Jesolo (Ve) per l’esercizio 2015 ed all’esito dell’esame del Rendiconto per l’esercizio 2016, nonché degli schemi di bilancio - acquisiti nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) – sono emerse alcune irregolarità.

Con nota prot. Cdc n. 2841 del 2.4.2019 il Magistrato Istruttore ha chiesto chiarimenti. Il Comune ed il Revisore legale - tramite applicativo Con.Te. - hanno prodotto osservazioni di risposta con nota acquisita agli atti del fascicolo di controllo con prot. n. 4561 dell’11.5.2019. Le risultanze dell’istruttoria ed i rilievi non superati sono stati rappresentati dal magistrato istruttore nell’odierna adunanza ed il Collegio si è così pronunciato.

DIRITTO


1. L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che “*gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo*” - di seguito denominato “*Questionario*”- redatto sulla base dei criteri e delle linee guida, predisposte dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 6 /SEZAUT/2017/INPR , rendiconto 2016. Al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, secondo una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio e dinamica dell'attività di controllo, la Sezione Regionale della Corte dei Conti accerta le ulteriori criticità, suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente, seppure le stesse non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., affinché l'ente adotti “[...] *effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*”, come ricordato, anche di recente, dalla Suprema Corte Costituzionale nella sentenza 5 aprile 2013 n.60. La natura del controllo della Sezione Regionale di Controllo è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e, pertanto, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale ed è previsto l'obbligo di pubblicazione della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha adottato la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di Jesolo (Ve) è tenuto a valutare le segnalazioni ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Il controllo della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Quanto accertato in questa sede non attinge all'antigiuridicità dei comportamenti sottostante gli atti sottoposti a controllo, i quali potranno essere valutati – ove necessario – dai competenti organi giurisdizionali.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

1.1 Deliberazione n. 456/2018/PRSP.

Alla luce di quanto emerso in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 con deliberazione n. 456/2018/PRSP, in sede di controllo sul rendiconto 2016 sono stati chiesti aggiornamenti sulle correzioni contabili adottate, con particolare riferimento al risultato di amministrazione ed alle sue componenti. L'ente ha rappresentato che le



"[...] correzioni contabili auspiccate sono effettivamente state adottate con determinazione n. 727 del 24.05.2018 [...]"

Nel prendere atto di quanto comunicato, la Sezione si riserva di verificare negli esercizi successivi al 2016 l'assorbimento delle sopra indicate correzioni contabili.

1.2 Ritardo approvazione del rendiconto.

Il rendiconto 2016 è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. DCC n. 49 del 18/05/2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, quindi, non risulta aver rispettato il termine di approvazione del rendiconto.


Alla richiesta di chiarimenti l'ente ha addotto motivazioni che non hanno fondamento giuridico. All'inadempimento per la mancata approvazione del rendiconto nei termini partecipano tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ciascuno secondo le rispettive competenze e quindi responsabilità politica ed amministrativa.

Come è noto al Comune nel suo assetto amministrativo e politico, il legislatore fa derivare molteplici conseguenze, alla mancata approvazione del rendiconto, che ricadono sulla collettività locale. Tra le conseguenze dell'inadempimento si ricordano, infatti:

- lo Scioglimento del Consiglio Comunale: articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del T.U.E.L.;
- il Divieto di assunzioni: legge 145/2018, articolo 1, comma 904 attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, a qualunque titolo;
- il Divieto di applicazione dell'avanzo: legge 145/2018 articolo 1, comma 897. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione;
- l'Assoggettamento ai controlli centrali: articolo 243, comma 6, del T.U.E.L.

La mancata approvazione del rendiconto, oltre a costituire inadempimento sanzionato esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterato, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del Rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme.

Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente, inteso nel suo complesso, adotti un approccio idoneamente rispettoso della legge, ponendosi nelle condizioni di rispettare termini posti a presidio di un ordinario svolgersi della gestione, secondo una scansione temporale predefinita, diversamente operando si andrebbe a consolidare una irregolarità "in grado di dispiagare effetti anche negli altri esercizi, compromettendo la sana gestione



finanziaria dell'Ente". (Corte dei Conti - Sezione Controllo Puglia Deliberazione n. 170/PRSP/2010). Il rendiconto "(...) *costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria*" (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

1.3 Equilibri di cassa.

La consistenza del fondo di cassa iniziale all'inizio dell'esercizio finanziario 2016, di € 16.289.589,46 subisce una diminuzione nel corso dell'esercizio ed al 31.12.2016 ammonta ad euro 9.566.968,80. In particolare, tale decremento appare legato alla gestione di competenza di parte corrente.

Il saldo di parte corrente, difatti, è negativo e pari a -6.757.973,81. Parimenti il saldo di parte capitale è negativo per -65.565,58 influenzato dalla gestione dei residui.

Si rileva, inoltre, che il saldo che si ottiene dalla differenza tra i residui passivi di parte capitale ed i correlati residui attivi, al quale si somma il valore del FPV in conto capitale di spesa, complessivamente pari a € 12.906.670,63, non trova capienza nell'ammontare del fondo cassa dell'ente al 31.12.2016 pari a € 9.566.968,80.

Cassa	2014	2015	2016
Fondo cassa al 31.12	11.897.225,23	16.289.589,46	9.566.968,80
Di cui vincolata	54.382,15	43.280,15	1.766.290,67

I dati sopra richiamati appaiono evidenziare un rischio di scorretta gestione dei flussi di cassa, attraverso l'utilizzo di somme vincolate per finalità diverse da quelle di destinazione. Sulla base di tale considerazione sono stati chiesti chiarimenti all'ente, il quale ha comunicato che: "[...] *Dall'analisi dei valori che seguono appare subito evidente che l'andamento dei saldi della cassa comunale all'1.01 dell'ultimo quadriennio è stato fortemente altalenante.*

Tutto questo è intuibile dai seguenti riporti:

- *saldo iniziale di cassa al 1.1.2015 di €11.897.225,23,*
- *salito a €16.289.589,46 al 1.1.2016,*
- *è diminuito prima a € 9.566.968,80 al 1.1.2017*
- *ancora maggiormente fino a €4.698.191,01 al 1.1.2018, per poi risalire verticalmente a €15.186.875,36 al 1.1.2019, come si evince nel rendiconto 2018, in corso di approvazione da parte del consiglio comunale.[.] Questo altalenarsi dei saldi di cassa all'1.1 nei diversi anni trova una possibile motivazione nella completa ridefinizione delle*



disposizioni che disciplinano le modalità di rilevazione e di rispetto del patto di stabilità, prima e pareggio di bilancio, poi [...]preme precisare che questa amministrazione comunale, nel corso degli anni, soprattutto in quelli in cui il saldo di cassa è andata in diminuendo, non ha mai dovuto far ricorso a utilizzi di somme vincolate per finalità diverse da quelle di destinazione, per far fronte a ipotetiche necessità di cassa e tantomeno non ha mai dovuto ricorrere all'utilizzo di anticipazioni di cassa."

Preso atto di quanto rappresentato il Collegio rinvia al controllo sui successivi esercizi invitando con fermezza l'ente al rispetto dei principi contabili e ad un approccio gestionale adeguatamente ordinato negli equilibri di cassa.

1.4 Gestione dei residui.

Al 31.12.2016 l'ammontare dei Residui attivi e dei Residui passivi è pari rispettivamente:

Residui Attivi	20.780.237,09
Residui Passivi	9.450.998,48

La percentuale della loro costituzione nell'esercizio (competenza 2016) è la seguente:

- Residui Attivi di competenza pari al 58,73% del totale (Residui Attivi da esercizi precedenti pari al 41,27%);
- Residui passivi di competenza pari all'84,43% del totale.

Con riguardo ai Residui Attivi emerge, quindi, un notevole accumulo per i titoli I, III e IV, superiore al tasso di sostituzione con flussi di recupero dei medesimi titoli, rispetto al 2015. Si osserva, in particolare che i Residui Attivi e i Residui Passivi di nuova formazione sono concentrati in prevalenza al titolo I.

Con riferimento ai Residui Attivi tale circostanza evidenzia una presumibile inefficienza nella riscossione, in particolare delle entrate correnti (riscossioni/accertamenti).

Con riguardo ai Residui Attivi dei Titoli I e III, essi risultano in aumento rispetto al 2015 (complessivamente pari ad € 11.380.826,06 dati questionario 2015).

La consistenza del FCDE al 31.12.2016 (€ 2.576.041,90) risulta insufficiente rispetto alla mole di Residui Attivi del titolo I e III, al 31.12.2016 (complessivamente pari ad € 17.732.494,40). Ed infatti l'incidenza del FCDE sul totale di tali Residui Attivi è del 14,53%.


La Sezione con deliberazione n. 456/2018 PRSP ha raccomandato all'ente la massima attenzione e prudenza nella stima dell'accantonamento al FCDE, anche in considerazione della massa creditoria in essere.

In merito alla vetustà si rilevano Residui Attivi del titolo V e Residui passivi del titolo II rispettivamente pari ad € 118.475,20 ed € 143.778,17 risalenti all'esercizio antecedente il 2011. A pag. 33 della relazione del revisore risulta infatti che l'ente, con il riascertamento straordinario/ordinario dei residui, ha mantenuto in bilancio residui di recente formazione (derivanti per lo più dagli esercizi 2015 e 2016).

Sono stati chiesti chiarimenti in sede istruttoria e l'ente ha evidenziato le diverse ragioni

che hanno caratterizzato la sopra esposta evoluzione dei residui attivi e passivi. Con, riguardo all'adeguamento maggiormente congruo del FCDE che il Comune dichiara presentare un "[...] indice percentuale incrementativo del 64,18% [...]" si evidenzia che il FCDE costituisce uno strumento gestionale di prudenza, alla luce tuttavia dei livelli non soddisfacenti di sostituzione dei residui attivi e di smaltimento dei residui passivi, si corre il rischio di veicolare risorse, che diversamente sarebbero destinabili ai servizi per la collettività. Ai sensi dell'art. 167 T.U.E.L., infatti, una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

Tanto premesso, in disparte le cause indipendenti dalla gestione dell'ente, il Collegio rammenta che la gestione delle risorse della collettività amministrata non è, nel tempo, impermeabile ad evidenti sofferenze creditorie e debitorie laddove non sia accompagnata da un approccio necessariamente dinamico e preventivo nel monitoraggio degli andamenti e nell'efficacia della riscossione e dei pagamenti. Si invita, quindi, il Comune di Jesolo a valutare con la dovuta attenzione le criticità e le inefficienze, nonché le relative cause, al fine di verificare se gli interventi previsti ed adottati consentano di marginalizzare il rischio di perdita – senza blocco di risorse- ed al contempo di stimolare il ritorno di flusso di valori finanziari positivi anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.) art. 1, dai commi 784 a 815.



1.5 Limite Indebitamento - Organismi partecipati.

Dai dati relativi disponibili è risultato che l'Ente non ha contratto nel 2016 nuovi mutui. A pag. 27 del questionario si evidenzia che al punto 2.6 alla domanda "Sono state concesse a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati fideiussioni?" Risposta "SI". Ai sensi del comma 4 dell'articolo 207 del TUEL gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite. Nel merito è stato verificato se il totale complessivo delle fideiussioni pari a € 149.646,84,

Nome	Causali	Importi complessivi delle garanzie prestaste in essere al 31.12.2016	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2016	Accantonamenti previsti nel bilancio 2016
Comitato ca' Fornera	Garanzia Mutuo	22.623,56	Fideiussione	0	0
A.T.O. Veneto Orientale	Garanzia Mutuo	127.023,28	Fideiussione	0	0

Elaborazione Corte dei Conti Sezione controllo per il Veneto

abbia inciso sul limite dell'indebitamento (parametro deficitario n. 7). È risultato



comunque rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. (10% a decorrere dall'anno 2015), in quanto l'Ente ha ottenuto una percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12.2016 sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente (2014) pari all'1,07%.

Dal punto 4.5. del questionario risulta che l'ente locale ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati. In particolare:

Società Alisea Spa: lettera patronage semplice per richiesta di finanziamento di 10.000.000,00 (cfr. verbale di deliberazione comunale n. 137 del 13.05.2008).

Jesolo Turismo Spa: finanziamento ipotecario fondiario (cfr. verbale di deliberazione comunale n. 49 del 18.04.2013). La partecipazione detenuta dall'ente è pari al 51%. La concessione di ipoteca a garanzia dell'adempimento di un'obbligazione altrui, assunta dalla società partecipata, costituisce un potenziale debito per il Comune, pertanto sono stati chiesti chiarimenti all'ente.

Dalla risposta fornita, in mancanza di ulteriori informazioni, appare limitata la consapevolezza dei rischi connessi al rilascio di garanzie a favore di terzi. Fermo restando gli arresti ai quali è pervenuta diffusamente la Corte dei Conti sulle passività potenziali relative al rilascio di fidejussioni a terzi da parte degli enti locali, alle quali si rimanda, preme in questa sede evidenziare, in via non esaustiva alcuni aspetti, che palesano, con una certa immediatezza, il rischio di passività potenziale, insito nell'obbligazione fidejussoria, in particolare ci si riferisce agli articoli del codice civile:

Art.1936 “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Art. 1942 “Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denuncia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive”.

Art 1944 “Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie”.

Lo scopo della solidarietà creata con un rapporto fidejussorio è di permettere al creditore di esigere l'adempimento indifferentemente dal debitore o dal fideiussore, anche se l'obbligazione fidejussoria rimane accessoria a quella principale. Per godere del beneficio di escussione, non è prevista una forma specifica ma, per esso deve risultare inequivocabile la volontà delle parti. La sottoscrizione di un contratto di fidejussione incide sull'indebitamento in quanto si tratta di un peso sulle risorse della collettività, che tanto può trovare giustificazione allorquando abbia la finalità riconosciuta dalla legge di essere diretta all'investimento.

Seppure l'art. 204 del D.lgs. 267/00, la normativa sulla limitazione della spesa pubblica per la graduale riduzione del debito, i principi di armonizzazione del bilancio di cui al D.lgs. 118/2011 -con particolare riferimento ai vincoli di prudenza e congruità, di cui all'allegato 1, punti 8 e 9, ai criteri di indebitamento, riconducibili al dettato del punto 3.17 dell'Allegato n. 4/2 al soprarichiamato decreto legislativo n. 118/2011- individuano un sistema di "protezione" del sistema di indebitamento, tuttavia, la concreta tutela della integrità e la valorizzazione del patrimonio dei cittadini passa necessariamente attraverso scelte gestionali ragionevoli.

Tanto premesso - fermi i limiti ed i vincoli posti dal legislatore al riguardo- l'opportunità di contrarre o di mantenere un rapporto fidejussorio, non costituisce un processo statico ma comporta una valutazione progressiva che – compatibilmente con gli impegni assunti- tenga conto dell'esigenza di una consapevole individuazione degli obblighi che derivano per il Comune, della preventiva e prospettica valutazione del rischio di insolvenza del beneficiario o la migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento, del margine di rischio che si intende accettare e dell'adozione di misure dirette a contenere gli eventuale effetti negativi.


Si invita l'ente al manifestarsi delle condizioni di cui al D.lgs. n 118 /2011 a provvedere agli accantonamenti dovuti, non mancando di monitorare con attenzione eventuali indizi sintomatici di un probabile inadempimento dell'obbligato principale.

Dalla relazione del revisore, pagg. 34-36, risulta la mancata asseverazione della certificazione delle seguenti società: *ASI Spa, ATVO Spa, Autovie Venete Spa, Itaca Srl, Veritas Spa*. Nel merito il revisore rappresenta che: *"Il Comune, in concordanza con il Collegio, ha richiesto alle società che non hanno effettuato l'asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione di provvedervi, come da legge (art. 6, co. 4 del D.L. 95/2012, modificato dalla L. 135/2012). Il Collegio chiede di essere informato se ci sono variazioni"*.

Nel fare seguito alla richiesta di aggiornamenti in sede istruttoria il Comune ha ricostruito le intervenute asseverazioni, avvenute entro gli esercizi finanziari successivi al 2016.

Il Collegio ricorda che ai fini della veridicità del sistema di bilancio dell'ente locale, tutte le relazioni finanziarie tra questi e gli organismi partecipati devono essere improntate alla trasparenza. Quest'ultima viene perseguita tra l'altro attraverso l'espressa corrispondenza delle rispettive e reciproche posizioni debitorie e creditorie, in guisa da consentire attraverso una fedele rappresentazione delle poste in bilancio, la consapevolezza contabile e gestionale dei confini e degli effetti delle obbligazioni passive o attive assunte.

L'art 11 comma sesto del Dlgs. n. 118/2011 s.m.i. attribuisce alla relazione sulla gestione allegata al rendiconto valore di documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, nella relazione devono confluire – "lettera j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti




necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie [...]”

La norma impone precisi oneri a carico dell'organo di revisione e dell'ente, lasciando autonomia nell'individuazione dei provvedimenti da adottare per la necessaria ricomposizione dei dati di riconciliazione.

La competenza finanziaria c.d. potenziata impone che la registrazione contabile avvenga nel momento in cui le obbligazioni sono giuridicamente perfezionate, siano esse attive o passive, determinanti entrate e spese, ma con l'imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Suddetta competenza unitamente alla rilevazione unitaria dei fatti di gestione garantita dall'integrazione dei valori nelle manifestazioni sia finanziarie sia economico patrimoniali – in discontinuità con il precedente ed abrogato strumento della trasformazione dei valori finanziari in economico-patrimoniali prevista dall'articolo 229 comma 9 del D.LGS n 267/2000- concorre alla realizzazione della piena e fedele rappresentazione delle poste contabili e quindi a disegnare concretamente la capacità gestionale, le potenzialità e le debolezze finanziarie dell'ente.

Seppure nella Convenzione con le associazioni e gli ordini professionali sulla Revisione legale non sia stata inserita *“la trattazione degli aspetti della revisione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e quindi i contenuti nei principi di revisione internazionali (ISA), aventi ad oggetto considerazioni specifiche per le revisioni contabili del settore pubblico sono stati omessi sia nei principi di revisione internazionali (ISA Italia), sia nel principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) [...]”*, il Collegio ritiene che, al realizzarsi di carenze informative e probatorie impeditive della riconciliazione, l'ente ed il revisore possano adottare, secondo le rispettive competenze e funzioni:

- lo strumento della conferma esterna (cosiddetta “circularizzazione”);
- ogni provvedimento utile ai fini della certa ricomposizione delle reciproche posizioni debitorie e creditorie con gli organismi partecipati.



Il Collegio ricorda altresì che gli obblighi di asseverazione sono riconducibili parimenti agli organi di revisione dell'organismo partecipato, ove presenti. Nell'ipotesi di una frattura temporale determinata dai diversi termini per l'approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo dell'ente controllante e delle società partecipate l'asseverazione della nota, che ha la funzione di ricongiungere le reciproche posizioni di credito o di debito, può essere fatta sulla base di documenti provvisori (il progetto di bilancio), evidenziando tale circostanza.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto con riferimento al Rendiconto 2016 del Comune di Jesolo (Ve):

Accerta:

- il mancato rispetto del termine previsto per l'approvazione del rendiconto;
- l'accumulo di residui attivi e passivi, invitando l'ente ad adottare ogni utile azione diretta a migliorare la gestione degli stessi, nei termini di cui in motivazione.

Raccomanda:

- il costante monitoraggio degli Organismi partecipati, con particolare riferimento alle garanzie prestate ed alle ripercussioni sul sistema di bilancio;
- un'attiva vigilanza in merito alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

Si riserva:

- di verificare nei successivi esercizi gli esiti delle segnalazioni e rilievi riportate nella presente deliberazione e nella deliberazione relativa al rendiconto 2015.

Rammenta:


- l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

DISPONE

Che la presente pronuncia venga trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Jesolo (Ve).


Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2019.

Il Magistrato relatore

Mariastella Filomena


Il Presidente.

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il

12 FEB. 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

